

Allegato "A" Rep. n. 11623/7666

CAPITOLO I

Denominazione - Durata - Sede sociale - Oggetto

Articolo 1

E' costituito un Comitato denominato:

**"COMITATO ELETTORALE DEL MOVIMENTO 5 STELLE PER LE ELEZIONI
REGIONALI DELLA REGIONE TOSCANA"**

Il Comitato si ispira ai valori forti del "MoVimento 5 Stelle", della dignità della persona, dell'autonomia nelle decisioni, della solidarietà, dell'equità, della trasparenza e della legalità, perseguendo costantemente il principio di democrazia partecipativa.

Articolo 2

Il Comitato durerà fino al dodicesimo mese successivo all'insediamento del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta della Regione Toscana.

Tuttavia, il Comitato potrà sciogliersi anticipatamente, laddove il raggiungimento dello scopo diventasse impossibile.

Articolo 3

La sede del Comitato è stabilita in Firenze.

Il coordinamento del Comitato corrisponde all'indirizzo internet "www.irenegalletti.it".

E' possibile trasferire il coordinamento del Comitato in corrispondenza di un altro indirizzo Web, nel caso se ne

riscontri la necessità.

Ogni variazione di indirizzo internet non prevede modifica statutaria.

A tutti gli effetti i soci promotori si intendono domiciliati presso il Comitato.

Articolo 4

Il Comitato non persegue alcuna finalità di lucro ed è costituito allo scopo di curare l'organizzazione, la promozione ed il coordinamento della campagna elettorale dei candidati iscritti nella lista del "MoVimento 5 Stelle" alle elezioni del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta Regionale della Regione Toscana che si svolgeranno nella Primavera 2020.

Il Comitato dovrà supportare il programma elettorale dei candidati, sviluppando un'ampia rete di consensi, coadiuvando nello svolgimento di tutte le attività necessarie ed utili per favorirne l'elezione.

Esso, pertanto, potrà raccogliere fondi, sostenere spese economiche, sottoscrivere atti amministrativi, organizzare manifestazioni collaterali (sportive, culturali o di spettacolo) ed, in generale, effettuare tutto quanto si rendesse necessario per il raggiungimento dello scopo per il quale il Comitato è stato costituito.

Il Comitato potrà compiere direttamente od indirettamente, anche avvalendosi dell'ausilio, della cooperazione e/o della

collaborazione di soggetti terzi, tutte le attività

necessarie od utili per il raggiungimento dello scopo,

utilizzando i fondi all'uopo raccolti, ed in particolare

potrà compiere le seguenti attività indicate a titolo

esemplificativo e non esaustivo:

- svolgere e sostenere la campagna elettorale dei candidati

alle elezioni del Consiglio Regionale e del Presidente della

Giunta Regionale della Regione Toscana, ponendo in essere,

direttamente o indirettamente, ogni possibile iniziativa;

- curare la gestione della suddetta campagna elettorale

durante il suo svolgimento;

- collaborare in ogni sede con gli Organismi competenti e,

comunque, operare al fine dell'organizzazione della campagna

elettorale citata;

- svolgere, direttamente o indirettamente, attività di

promozione, di coordinamento, di gestione e di prestazione

di servizi connessi, strumentali, derivati o comunque

collegati alla campagna elettorale stessa.

CAPITOLO II

Condizioni di ammissione, di dimissione o di esclusione

Articolo 5

I membri del Comitato si distinguono in:

- membri fondatori;

- membri ordinari.

Per essere ammessi, in qualità di membro del Comitato, il

richiedente dovrà essere accettato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 6

Possono far parte del Comitato persone fisiche maggiorenni o persone giuridiche (le quali agiranno per mezzo dei propri legali rappresentanti o di persone da essi designate), purchè interessate al perseguimento dello scopo del Comitato.

La qualifica di membro del Comitato non è trasmissibile.

Per essere ammessi al Comitato, è necessario presentare formale domanda di ammissione in forma scritta, mediante raccomandata con avviso di ritorno o a mezzo posta elettronica, che dovrà essere indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo presso la sede del Comitato e/o alla casella di posta elettronica indicata dal Comitato medesimo.

In particolare, il candidato dovrà dichiarare espressamente all'interno della propria domanda di ammissione:

- di condividere le finalità del Comitato;
- se appartiene a qualche partito politico;
- di impegnarsi a rispettare le disposizioni statutarie vigenti, gli eventuali regolamenti e le delibere degli organi del Comitato;
- di accettare lo Statuto vigente nella sua interezza.

Alla domanda di ammissione dovranno, poi, essere allegati:

- la ricevuta di pagamento della quota associativa, che verrà rimborsata laddove la domanda di ammissione venga rifiutata dal Consiglio Direttivo, entro cinque giorni dalla

comunicazione di non ammissione;

- il curriculum vitae.

Una volta ricevuta la domanda di ammissione, con tutta la necessaria documentazione allegata, il Consiglio Direttivo, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, decide sulla ammissione del candidato entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione della domanda.

In caso di mancato accoglimento della domanda, il Consiglio Direttivo è tenuto a motivare la causa di non ammissione all'interessato, mediante invio di una lettera a mezzo di raccomandata con avviso di ritorno o a mezzo di posta elettronica, entro 5 (cinque) giorni dalla delibera relativa.

Eventuali altre modalità di ammissione, in aggiunta o in deroga a quanto sopra stabilito, potranno essere stabilite con apposito Regolamento del Comitato.

Articolo 7

La qualifica di membro del Comitato dà diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dal Comitato;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto;
- godere dell'elettorato attivo e passivo.

I membri del Comitato devono:

- versare la quota associativa iniziale e la quota annuale, in funzione dei programmi di attività. Tale quota sarà

	determinata annualmente per l'anno successivo con delibera	
	del Consiglio Direttivo e in nessun caso potrà essere	
	restituita;	
	- osservare e rispettare le norme del presente Statuto,	
	dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni degli	
	organi del Comitato;	
	- impegnarsi per il raggiungimento dello scopo;	
	- tenere verso gli altri membri del Comitato un	
	comportamento improntato alla correttezza ed alla buona	
	fedele.	
	Articolo 8	
	La qualità di membro del Comitato si perde:	
	- per recesso;	
	- per esclusione;	
	- per morte, in caso di membro persona fisica;	
	- per estinzione, in caso di membro persona giuridica;	
	- per scioglimento del Comitato.	
	Il diritto di recesso deve essere esercitato mediante	
	comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo ed	
	avrà effetto dal momento della iscrizione nel libro dei	
	membri del Comitato.	
	Il membro che contravvenga ai doveri indicati nel presente	
	Statuto, può essere escluso dal Comitato con delibera	
	dell'Assemblea.	
	Il Consiglio Direttivo dovrà richiedere al soggetto	

interessato, almeno 30 (trenta) giorni prima della data

fissata per deliberare sulla esclusione, una comunicazione

scritta ove siano contenute eventuali giustificazioni.

L'esclusione può essere deliberata nei seguenti casi:

- inadempimento degli obblighi assunti verso il Comitato;

- mancato pagamento della quota associativa;

- inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di

eventuali Regolamenti o delle delibere degli organi del

Comitato;

- svolgimento o tentato svolgimento di attività contrarie

agli interessi del Comitato;

- gravi danni, anche morali, al Comitato;

- altro grave motivo.

Il provvedimento del Consiglio Direttivo dovrà essere

ratificato alla prima Assemblea utile. Nel corso di tale

Assemblea, alla quale deve essere convocato il promotore

interessato, si procederà in contraddittorio ad una disamina

degli addebiti.

L'esclusione diventa effettiva nel momento della annotazione

della relativa delibera nel libro dei promotori.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 2

(due) mesi dall'inizio dell'esercizio sociale comporta

l'automatica esclusione del promotore, senza necessità di

alcuna formalità ulteriore.

CAPITOLO III

Organi del Comitato

Articolo 9

Gli organi del Comitato sono:

1) il Consiglio Direttivo, composto da Presidente, Tesoriere e Contabile;

2) l'Assemblea degli aderenti.

L'Assemblea generale dei promotori è il massimo organo deliberativo del Comitato; essa è l'organo sovrano del Comitato.

Il Consiglio Direttivo provvede alla attuazione delle decisioni assunte dalla Assemblea.

Articolo 10

Assemblea del Comitato

10.1 L'Assemblea è composta da tutti i Componenti del Comitato.

10.2 L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente del Comitato e, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza, dalla persona all'uopo designata dagli intervenuti.

10.3 L'Assemblea può riunirsi anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di altro Stato membro dell'Unione Europea.

Essa deve riunirsi almeno una volta l'anno, e comunque entro i termini fissati per l'approvazione del conto consuntivo della gestione, nonché tutte le volte che il Presidente lo

ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno

1/10 (un decimo) dei suoi membri.

10.4 La convocazione deve essere fatta con avviso spedito

almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per

l'adunanza o, in caso di comprovate ragioni di urgenza, con

preavviso di almeno 2 (due) giorni, mediante comunicazione

telegrafica o a mezzo fax o a mezzo posta elettronica o,

comunque, con mezzi idonei a consentire la prova

dell'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il

giorno, l'ora e il luogo della riunione, nonché l'ordine del

giorno, della prima e della eventuale seconda convocazione,

che dovrà avvenire a distanza di almeno 1 (uno) giorno dalla

prima convocazione.

Saranno, tuttavia, valide le assemblee non convocate come

previsto dallo Statuto, purchè siano presenti, in proprio o

per delega, tutti i componenti del Comitato, e vi assistano

o siano informati tutti i membri del Consiglio Direttivo in

carica, e nessuno si opponga alla trattazione degli

argomenti all'ordine del giorno.

Nelle assemblee hanno diritto di voto i componenti

maggioresse in regola con il versamento della quota

associativa.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto

singolo: un voto per ogni membro del Comitato.

Ogni componente può rappresentare in assemblea, per mezzo di

delega scritta, solo un altro membro.

L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti o

rappresentati mediante delega, sia in prima che in seconda

convocazione, tranne che in materia di scioglimento,

liquidazione e cessazione del Comitato, per le cui

deliberazioni occorrerà il voto favorevole dei 3/4 (tre

quarti) dei componenti del Comitato.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i

componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto.

E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea si

tengano per audioconferenza e/o teleconferenza, a condizione

che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia

loro consentito di seguire la discussione e di intervenire

in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera

tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve

pure trovarsi il segretario della riunione o il Notaio, onde

consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul

relativo libro.

E' ammessa altresì la possibilità che l'Assemblea si svolga

mediante consultazione scritta ovvero sulla base del

consenso espresso per iscritto, ferme restando le

maggioranze indicate ai commi precedenti, e con esclusione

delle modifiche statutarie.

In tal caso, dai documenti sottoscritti dai componenti, devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non é soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun componente il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione.

Ai fini della consultazione scritta o del consenso espresso per iscritto possono essere validamente utilizzati il telefax o la posta elettronica; la sottoscrizione dei documenti può altresì avvenire in forma digitale.

Il procedimento deve concludersi entro 8 (otto) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

10.5 Delle riunioni dell'Assemblea sono redatti verbali, che devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

La nomina del segretario é fatta dal Presidente dell'assemblea.

Le decisioni dei componenti adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni del comitato.

10.6 Sono di competenza dell'Assemblea le seguenti

attribuzioni, oltre alle funzioni di indirizzo:

- approvazione del rendiconto economico-finanziario e del rendiconto consuntivo elettorale;
- approvazione di eventuali regolamenti;
- nomina del Presidente;
- nomina dei membri del Consiglio Direttivo;
- modificazioni dello Statuto;
- scioglimento anticipato e cessazione del Comitato;
- deliberazione in merito alla devoluzione dei fondi che eventualmente fossero rimasti a disposizione del Comitato a seguito della competizione elettorale;
- deliberazioni su ogni altra questione che il Consiglio Direttivo intenda sottoporle.

Articolo 11

Consiglio Direttivo

11.1 Il Consiglio Direttivo è composto dai seguenti membri, nominati dalla Assemblea tra i soci promotori:

- Presidente;
- Consigliere Tesoriere;
- Consigliere Contabile.

Il Consiglio Direttivo ha funzioni esecutive; è l'organo preposto alla gestione dei fondi raccolti ed esercita tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione del Comitato, salvo diversa delibera dell'atto di nomina.

11.2 In caso di mancanza di uno o più componenti ed in caso

di decadenza dalla carica a causa di assenze ingiustificate

per almeno 3 (tre) volte consecutive, il Consiglio Direttivo

provvede alla loro sostituzione.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in

carica devono convocare entro 10 (dieci) giorni l'assemblea

affinché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio

Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ed il Presidente rimangono in carica

fino allo scioglimento del Comitato, salvo il caso di revoca

o dimissioni.

I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività a

favore del Comitato a titolo gratuito.

11.3 La rappresentanza legale del Comitato spetta a ciascuno

dei tre membri del Consiglio Direttivo, che dovranno agire

con firma congiunta di almeno due membri per tutti gli atti

di straordinaria amministrazione.

11.4 Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal

Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice

Presidente.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche fuori dalla sede

sociale, purché in Italia o nel territorio di altro Stato

membro dell'Unione Europea.

Esso dovrà riunirsi almeno due volte l'anno nonché tutte le

volte che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta

richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi membri.

La convocazione deve essere fatta con avviso spedito almeno 2 (due) giorni, mediante comunicazione telegrafica o a mezzo fax o a mezzo posta elettronica o, comunque, con mezzi idonei a consentire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo della riunione nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo é regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è da considerarsi regolarmente costituito, anche se non convocato secondo le modalità sopra precisate e dovunque si sia riunito, qualora sia presente la totalità dei suoi membri in carica.

Delle riunioni del Consiglio sono redatti verbali che sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario.

La nomina del segretario é fatta dal Presidente dell'adunanza.

11.5 Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti.

11.6 Il Consiglio Direttivo dovrà decidere collegialmente, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, sulle seguenti materie:

– deliberazione del rendiconto predisposto dal Consigliere

Contabile, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- designazione, nell'ambito dei propri componenti, di un

Vice Presidente con funzioni vicarie;

- deliberazione in merito all'assetto organizzativo del

Comitato, nonché in merito all'eventuale ammissione di nuovi

Componenti;

- deliberazione in merito alla esclusione dei componenti

stessi, da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea;

- deliberazioni in merito agli acquisti ed alle alienazioni

di beni di qualsiasi natura, nonché sull'accettazione di

donazioni e lasciti;

- deliberazioni in merito alla raccolta di fondi,

contributi, elargizioni e simili;

- scelta di ausiliari e collaboratori, a qualsiasi titolo;

- conferimento di deleghe ai suoi componenti per lo

svolgimento di specifiche attività;

- predisposizione delle proposte di modifica dello Statuto

da sottoporre all'Assemblea.

Articolo 12

Consigliere Tesoriere

Il Consigliere Tesoriere, si occupa delle operazioni

relative ai fondi raccolti dal Comitato, al fine di

indirizzare i medesimi fondi alla Lista del Comitato durante

tutto il periodo della campagna elettorale per l'elezione

del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta

Regionale della Regione Toscana.

In particolare, egli gestisce ogni conto corrente aperto per il raggiungimento dello scopo del Comitato.

Gestisce altresì i rapporti con tutti i fornitori, acquisendo la documentazione contabile dagli stessi.

Il Consigliere Tesoriere resta in carica fino allo scioglimento del Comitato, salvo il caso di revoca o dimissioni.

Articolo 13

Consigliere Contabile

Il Consigliere Contabile ha il compito di effettuare il rendiconto delle entrate e delle uscite del Comitato, e di amministrare il fondo comune fino alla estinzione del Comitato medesimo.

Il Consigliere Contabile resta in carica fino allo scioglimento del Comitato, salvo il caso di revoca o dimissioni.

Articolo 14

Presidente del Comitato

Al Presidente spettano le seguenti attribuzioni:

- cura dei rapporti istituzionali;
- convocazione e presidenza dell'Assemblea;
- convocazione e presidenza del Consiglio Direttivo.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso di comprovate ragioni di

urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso

dei provvedimenti adottati nella riunione

immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento, anche temporaneo, le

sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare

entro 15 (quindici) giorni l'Assemblea per l'elezione del

nuovo Presidente.

CAPITOLO IV

Patrimonio del Comitato

Articolo 15

Il patrimonio del Comitato è costituito dalle quote e dai

contributi che i membri versano al momento della iscrizione

ed annualmente in base alle deliberazioni del Consiglio

Direttivo, nonché da tutti gli altri beni che allo stesso

possono essere attribuiti a titolo di liberalità per il

conseguimento dello scopo sociale, quali, a titolo meramente

esemplificativo e non esaustivo:

a) contributi ed elargizioni disposte dai costituenti,

oblazioni dei sottoscrittori nonché dagli altri soggetti che

possano essere interessati al perseguimento dello scopo;

b) eredità, donazioni e legati;

c) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate

al proprio finanziamento;

d) beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali che

pervengano al Comitato a qualsiasi titolo;

e) ogni ulteriore apporto in denaro o in natura che riceva e, comunque, altre entrate compatibili con le finalità del Comitato.

Il fondo comune non è mai ripartibile fra i membri del Comitato, neanche al momento della estinzione del Comitato medesimo.

Il Comitato ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

CAPITOLO V

Esercizio finanziario e rendiconto economico

Articolo 16

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea dei promotori per l'approvazione.

Il rendiconto economico-finanziario deve essere approvato dall'Assemblea dei promotori entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 17

A seguito dell'espletamento della competizione elettorale, verrà predisposto il rendiconto consuntivo elettorale, relativo alle spese per la campagna elettorale e alle fonti

di finanziamento, nelle forme e nei termini stabiliti dalla normativa pro tempore vigente, che verrà trasmesso al competente organismo preposto dalla Regione Toscana.

Articolo 18

Nella prima Nota Cassa vengono indicate, giorno per giorno, le operazioni compiute.

Per le donazioni, di qualsiasi importo esse siano, viene indicata l'identità del soggetto erogante.

CAPITOLO VI

Scioglimento

Articolo 19

Lo scioglimento del Comitato è deliberato dall'Assemblea.

In particolare, lo scioglimento anticipato del Comitato dovrà essere deliberato con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei promotori aventi diritto di voto.

L'assemblea dovrà altresì nominare un liquidatore e stabilire le modalità di liquidazione del patrimonio del Comitato, ove ci siano beni da realizzare e/o pendenze da chiudere.

In ogni caso, il patrimonio sociale non potrà essere diviso tra i membri del Comitato, né sottratto ai suoi scopi originari, ed eventuali eccedenze dovranno essere devolute alla "Associazione Rousseau" con sede in Milano, Via Gerolamo Morone n. 6, codice fiscale 97748630155.

CAPITOLO VII

Rinvio

Articolo 20

Per quanto non previsto dal presente Statuto è fatto rinvio
alle norme vigenti del Codice Civile in materia di Comitati.

F.to: Andrea Quartini

F.to: Irene Galletti

F.to: Roberto De Blasi

F.to: Marta Renieri notaio (sigillo)